



Trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito. Pubblicati due progetti di decisioni di adeguatezza della Commissione

📅 24/02/2021

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 19 febbraio 2021, la Commissione ha avviato l'iter di adozione di due decisioni di adeguatezza per i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito, una¹ ai sensi del

Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation*, GDPR)² e l'altra³ ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (*Law Enforcement Directive*, LED)⁴.

¹ Commission Implementing Decision pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom, disponibile al seguente [LINK](#).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, GUUE L 119 del 04.05.2016.

³ Commission Implementing Decision pursuant to Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the United Kingdom, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di



Con l'uscita dall'Unione in data 31 dicembre 2020, il Regno Unito è ora a tutti gli effetti un Paese terzo, di talché i trasferimenti di dati personali sono soggetti a determinate condizioni. Più particolarmente, ai sensi del GDPR il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo è ammesso a patto che la Commissione ritenga quest'ultimo in grado di garantire un livello di protezione adeguato⁵, ossia sostanzialmente

equivalente a quello offerto nell'Unione. Qualora ciò non si verifichi, il titolare o il responsabile del trattamento potranno trasferire dati personali verso il Paese interessato solo se siano state fornite garanzie adeguate⁶ quali, ad esempio le clausole contrattuali di protezione *standard* (*Standard Contractual Clauses, SCC*)⁷ oppure nei casi previsti dall'articolo 49 GDPR⁸. Del pari, anche la LED subordina il trasferimento di dati

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GUUE L 119 del 04.05.2016.

⁵ L'articolo 45 GDPR, intitolato "Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza", al paragrafo 3 dispone: "... La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2..."

⁶ L'articolo 46 GDPR, intitolato "Trasferimento soggetto a garanzie adeguate" al paragrafo 1 dispone: "...In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi..."

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁸ L'articolo 49 GDPR, intitolato "Deroghe in specifiche situazioni", al paragrafo 1 dispone: "... In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
- d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti..."

personali verso un Paese terzo ad una decisione di adeguatezza della Commissione⁹ o, in alternativa, alla predisposizione di garanzie adeguate per la loro protezione¹⁰ o alle condizioni di cui all'articolo 38¹¹.

Attualmente, nessuna delle suddette discipline trova applicazione nei confronti dei trasferimenti di dati personali dall'Unione al Regno Unito. Infatti, secondo quanto stabilito dal nuovo Accordo sugli scambi e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement*, TAC) stipulato in data 24 dicembre 2020¹² ed in vigore dal 1° gennaio 2021,

la trasmissione di dati personali dall'Unione al Regno Unito non è considerata trasferimento verso un Paese terzo ai sensi del diritto europeo, ed avviene senza alcuna restrizione per un periodo transitorio che terminerà qualora la Commissione avrà adottato decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito, oppure quattro mesi dopo il suo inizio (con proroga di ulteriori due mesi, a meno che una delle parti non vi si opponga), qualunque di tali eventi si verifichi per primo, ed a condizione che il Regno Unito non apporti modifiche sostanziali alle proprie norme nazionali in materia¹³. I flussi di dati in senso inverso,

⁹ L'articolo 36 LED, intitolato "Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza", al paragrafo 3 dispone: "... La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante un atto di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, se del caso, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2..."

¹⁰ L'articolo 37 LED, intitolato "Trasferimenti soggetti a garanzie adeguate", al paragrafo 1 dispone: "... In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, gli Stati membri dispongono che sia ammesso un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:

a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure
b) il titolare del trattamento ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali..."

¹¹ L'articolo 38 LED, intitolato "Deroghe in specifiche situazioni", al paragrafo 1 dispone: "... In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 36 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37, gli Stati membri provvedono affinché un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale possano aver luogo soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:

a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona;
b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali;
c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;
d) nei singoli casi, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1; oppure
e) nel singolo caso, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1..."

¹² Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹³ L'articolo Articolo FINPROV.10 bis del TAC, intitolato "Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito", ai paragrafi 1 e 4 dispone: "... Per la durata del periodo specificato la trasmissione di dati personali dall'Unione al Regno Unito non è considerata un trasferimento a un paese terzo ai sensi del diritto dell'Unione, a condizione che si applichi la normativa del Regno Unito in materia di protezione dei dati al 31 dicembre 2020, quale mantenuta e integrata nel diritto del Regno Unito dalla legge *European Union (Withdrawal) Act 2018* e modificata dalla legge *Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2019* ("regime di protezione dei dati applicabile"), e a condizione che il Regno Unito non eserciti i poteri designati senza l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato.

(...)

invece, saranno disciplinati dalla legislazione britannica¹⁴ in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, in quanto il Regno Unito ha già concluso che l'Unione garantisce un livello adeguato di protezione.

Nonostante le due decisioni rappresentino le prime del loro genere dopo la c.d. "sentenza Schrems II"¹⁵, si tratta di uno strumento più volte adoperato in passato dalla Commissione che, finora, ha riconosciuto che 12 Paesi terzi¹⁶ offrono un livello di protezione adeguato.

Più particolarmente, nel caso del Regno Unito la Commissione ha ritenuto che il c.d. "UK GDPR"¹⁷ e la normativa britannica in materia di protezione dei dati del 2018¹⁸ garantiscono un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato nell'Unione dal GDPR e dalla LED, in quanto prevedono, tra le altre cose, garanzie, diritti individuali, specifici obblighi per i titolari ed i responsabili del trattamento, norme in materia di trasferimenti internazionali e mezzi di ricorso analoghi. Secondo la Commissione, inoltre, i meccanismi di controllo e di tutela giurisdizionale attualmente in vigore nel Regno Unito, considerati nel loro insieme, consentono

di individuare e reprimere efficacemente le violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali, ed offrono all'interessato diversi strumenti per ottenere l'accesso ai propri dati ed, eventualmente, la loro rettifica o cancellazione. La Commissione, infine, ritiene che le eventuali interferenze con i diritti fondamentali dei cittadini i cui dati personali siano trasferiti dall'Unione al Regno Unito, da parte delle autorità pubbliche britanniche per finalità di interesse pubblico o sicurezza nazionale, saranno limitate a quanto necessario e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Poiché il Regno Unito ha aderito al Consiglio d'Europa, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, la normativa nazionale in materia di accesso governativo ai dati personali si fonda su una serie di principi, obblighi e garanzie simili a quelli applicabili agli Stati Membri dell'Unione.

Conformemente alla procedura c.d. di comitatologia¹⁹, i due progetti di decisione dovranno ora ottenere il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board*, EDPB)²⁰ nonché il via libera di un comitato composto dai rappresentanti

Il "periodo specificato" inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, fatto salvo il paragrafo 5, termina:

(a) alla data in cui la Commissione europea adotta decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 e dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, oppure

(b) quattro mesi dopo l'inizio del periodo specificato, che è prorogato di altri due mesi a meno che una delle parti non vi si opponga, se quest'ultima data è anteriore..."

¹⁴ *The Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020.*

¹⁵ CGUE 16.07.2020, Causa C-311/18, *Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁶ Nello specifico si tratta di Andorra, Argentina, Canada, Isole Faroe, Guernsey, Israele, Isola di Man, Giappone, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera ed Uruguay.

¹⁷ *(Retained EU Legislation) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).*

¹⁸ *Data Protection Act 2018.*

¹⁹ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

²⁰ L'EDPB è un organo europeo indipendente, composto da rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (*European Data Protection Supervisor*, EDPS), che contribuisce all'applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l'Unione e promuove la cooperazione tra le autorità competenti.

degli Stati Membri. Dopodiché, le due decisioni potranno essere ufficialmente adottate dalla Commissione ed entrare in vigore per un primo periodo di quattro anni, trascorsi i quali l'accertamento di

adeguatezza sarà rinnovabile, se il livello di protezione dei dati personali nel Regno Unito continuerà ad essere adeguato.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com